



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Salvatore Pilato, Antonello Colosimo, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Marcovalerio Pozzato, Maria Teresa Polverino, Franco Massi, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni, Luisa D'Evoli;

Consiglieri:

Paola Cosa, Giancarlo Astegiano, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Donato Centrone, Giovanni Guida, Marco Randolfi;

Primi referendari:

Laura Alesiani, Tatiana Calvitto, Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito, Giuseppe Vella, Massimo Giuseppe Urso.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la comunicazione del 13 aprile 2026, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha trasmesso – per competenza - alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera n. 3 del Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino

(di seguito, UNITO) del 25 marzo 2026, avente ad oggetto l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata "*National Quantum Science and Tecnology Institute*" - NQSTI S.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione del 12 maggio 2026, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 18 maggio 2026;

UDITO, nell'adunanza del 18 maggio 2026, il relatore, Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

1. In data 13 aprile 2026 la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha trasmesso, per competenza, a queste Sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, TUSP), la delibera n. 3 del 25 marzo 2026, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Torino, ricevuta il 9 aprile 2026, concernente l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata NQSTI S.c.a.r.l.

Unitamente alla citata delibera CdA sono stati trasmessi i verbali dei Consigli dei Dipartimenti di Fisica e Chimica, rispettivamente del 17 luglio 2025 e 23 luglio 2025, unitamente a un questionario denominato "*Referente scientifico-Richiesta di partecipazione a società*"; l'atto costitutivo e lo statuto della Società; il verbale dell'assemblea della società NQSTI del 19 giugno 2025; il Piano di orientamento strategico 2026-2030 redatto dalla medesima società.

2. La società NQSTI S.c.a.r.l. è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma, ed ha visto, come soci iniziali, otto soggetti: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione *Bruno Kessler*, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi di Bari "*Aldo Moro*", l'Università di Parma, la Scuola Superiore di studi universitari "*Sant'Anna*" di Pisa.

La società ha durata statutaria fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di euro 80.000 e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non è prevista la distribuzione di utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel gestire un c.d. *partenariato esteso* fra università, centri di ricerca e aziende private, per la realizzazione di un programma di ricerca, ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 1243 del

2 agosto 2022, a seguito di specifico avviso pubblico (decreto n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 *"Istruzione e ricerca"*, Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"*, Investimento 1.3., Tematica 4 *"Scienze e Tecnologie quantistiche"*.

Per consentire l'ingresso nella società degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro. In particolare, l'art. 6, comma 2, dello statuto consente alla compagine societaria di estendersi a complessivi n. 20 soci, tra enti pubblici e privati, ciascuno acquisendo una quota di partecipazione al capitale sociale per un minimo del 5 per cento (pari a euro 10.000). Il successivo comma 3 prevede che il capitale sociale possa essere aumentato anche tramite nuovi conferimenti, fuori dall'ipotesi prevista del comma 2, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Dalla delibera trasmessa si evince come, dopo la costituzione e le successive emissioni e acquisizioni di quote, il capitale attuale sia pari a 190 mila euro. Su alcune operazioni (sia in sede di costituzione che di successivo acquisto), queste Sezioni Riunite hanno già espresso il parere di cui all'art 5 TUSP (da ultimo, con delibere n. 2 e 3/2026/PASP). Nello specifico, la società NQSTI, con delibera dell'assemblea straordinaria del 19 giugno 2025, stabiliva *"di procedere all'aumento del capitale sociale, scindibile, a pagamento e senza sovrapprezzo, dagli attuali euro 190.000 (centonovantamila) ad euro 280.000 (duecentottantamila) e cioè di euro 90.000 (novantamila)"*. Veniva, inoltre, deciso che tale aumento poteva essere offerto a nove nuovi soci, vincitori di appositi bandi *"a cascata"* – tra cui UNITO - per la partecipazione di euro 10.000 euro ciascuno, da sottoscrivere, e integralmente liberare, entro il 15 settembre 2025.

3. Integrando l'operazione societaria in discorso elementi sostanzialmente analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto ivi statuito, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, trasmetteva – per competenza – a queste Sezioni riunite in sede di controllo la delibera adottata dall'UNITO. Concluso l'esame istruttorio, con comunicazione del 12 maggio 2026, è stato convocato il collegio delle Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della citata

delibera del CdA dell'Università di Torino del 25 marzo 2026, avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Queste Sezioni Riunite sono nuovamente chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di una partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l., in questo caso da parte dell'Università di Torino (per i precedenti pareri resi in relazione alla costituzione della ridetta società e al successivo acquisto di partecipazioni da parte di altre amministrazioni pubbliche, può farsi rinvio alle deliberazioni di queste Sezioni riunite nn. 22, 23, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 49, 52 e 53/2022/PASP e n. 4, 5, 14 e 28/2023/PASP e, da ultimo, alle delibere n. 25/SSRRCO/PASP/2025 e n. 2 e 3 SSRRCO/PASP/2026).

La competenza a conoscere dell'atto in discorso trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, laddove è stato precisato che rientrano nella sfera di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo le fattispecie ascrivibili al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

Nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della competenza, si ritengono sostanzialmente integrati i requisiti fissati nel richiamato principio di diritto, in quanto l'operazione prospettata riguarda l'acquisizione di una partecipazione societaria in una società consortile con ruolo di *“società HUB”*, referente unico per l'attuazione del partenariato esteso e la proposta di creazione del partenariato consegue alla pubblicazione di un avviso da parte del MUR, nell'ambito del PNRR.

Ciò premesso, può procedersi allo scrutinio dell'atto alla luce del quadro normativo di riferimento. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis

della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti, alla luce della più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22, nasce dall'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata

possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dall'UNITO, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e di requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli finalistici che economico-finanziari.

Il rispetto delle regole di competenza e procedurali (art. 8 TUSP)

5. In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzata da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione (datata 25 marzo 2026), come previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che, per le *“amministrazioni pubbliche”* diverse da quelle indicate dalle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra cui le università, richiede una *“delibera dell'organo amministrativo dell'ente”*, individuato, in base allo statuto, nel CdA dell'Ateneo.

L'osservanza dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

6. La NQSTI ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle *“amministrazioni pubbliche”*, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, la delibera ricostruisce l'*iter* procedurale che ha portato alla costituzione della società, riprendendo, in parte, anche argomentazioni espresse da questa Corte in precedenti delibere aventi ad oggetto la società NQSTI.

La società in discorso è nata dalla necessità di costituire l'*HUB* di un partenariato esteso, finanziato dal MUR nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università degli studi di Camerino, in qualità di proponente, e dagli altri *partner*, nei confronti del medesimo Ministero.

Il progetto risponde alle linee guida pubblicate dal MUR in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021, relative alle iniziative di sistema della Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" - Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*"), nonché ai requisiti del successivo avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4, comma 6, del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l'*HUB* dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per NQSTI, la forma della società consortile a responsabilità limitata è stata ritenuta, dall'Università capofila, la più appropriata (profilo già esaminato, da queste Sezioni riunite, nelle precedenti citate deliberazioni).

I soci, inoltre, non dovrebbero correre rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta; trattandosi di ente in forma societaria, è dotato degli strumenti di *governance* per la gestione di attività e progetti anche di rilevante entità, considerazioni già svolte da questa Corte, in merito al consorzio NQSTI, in occasione dell'esame di altre operazioni.

7. Come già specificato nelle precedenti pronunce, il progetto si inserisce, inoltre, nell'ambito della "*Strategia quantistica nazionale*" predisposta dal MUR, la quale individua nel prossimo decennio l'orizzonte temporale per consolidare uno sviluppo di ricerca significativo. In questo quadro, la partecipazione a NQSTI è motivata dalle necessità di conseguire una struttura stabile che coordini le attività nel lungo periodo e garantisca un miglior coordinamento a livello nazionale.

Dall'esame dell'oggetto sociale emerge che le attività espletate dalla Società possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali agli enti

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), TUSP).

Sul punto, la delibera del CdA richiama altresì l'art. 4-bis del TUSP (inserito dall'art. 5-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.

8. In merito alla durata della società, fissata, dall'art. 4 dello statuto sociale, al 31 dicembre 2032, l'Università non argomenta in merito all'orizzonte decennale del progetto. Possono, tuttavia, essere richiamate le considerazioni svolte da altri soci, formulate in sede di richiesta di parere ex art. 5 TUSP sulla medesima società (da ultimo, delibere n. 2 e 3/2026 SSRRCO). Nello specifico, la durata statutaria risulterebbe coerente con la necessità di consolidare gli investimenti in ricerca avviati con il PNRR, garantendo continuità alle infrastrutture, alle competenze e ai prototipi sviluppati, per consentire un coordinamento nazionale stabile e duraturo nel settore quantistico, anche oltre la fase strettamente legata all'attuazione del PNRR. Rappresenta, infatti, la fase di avvio (2021–2026) dell'ecosistema quantistico nazionale, ma non esaurisce gli obiettivi della *Strategia*. Il termine del 31 dicembre 2032 consentirebbe alla società consortile di completare la maturazione dei risultati della ricerca avviata durante il PNRR e la transizione tecnologica verso applicazioni industriali e brevetti.

In tale ottica, l'ingresso di ulteriori 9 enti pubblici (tra cui UNITO) appare giustificato dalla necessità di creare un'infrastruttura nazionale più ampia e coordinata e un sistema di competenze diffuse che sosterranno lo sviluppo tecnologico previsto dalla *Strategia nazionale*, capace di proseguire oltre il 2026.

9. Sul punto, il Piano di orientamento strategico 2026-2030 - redatto dalla NQSTI e trasmesso dall'Università di Torino - conferma tale aspirazione di lungo periodo poiché *“in piena coerenza con gli scenari illustrati ed in particolare quale attore della strategia europea in Italia, NQSTI si propone come hub nazionale per il coordinamento della ricerca, lo*

sviluppo di infrastrutture e il supporto a imprese e startup innovative nel settore delle scienze e tecnologie quantistiche”, ove “la promozione e partecipazione a programmi nazionali, europei e internazionali rappresentano, inoltre, il main pillar del posizionamento strategico di NQSTI nel contesto della community internazionale”, preso atto anche della recente Comunicazione della Commissione europea “Quantum Europe Strategy: Quantum Europe in a Changing World”.

L’onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

10. In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa in cui si intende investire.

Per il profilo in discorso, la motivazione dell’atto adottato dall’UNITO appare carente. Nessuna informazione viene fornita, infatti, circa le valutazioni condotte in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, quantomeno nel breve-medio periodo.

Invero, la documentazione acquisita da queste Sezioni riunite da altre istituzioni universitarie partecipanti alla società (progetto costitutivo del programma di ricerca e innovazione, approvato al termine della procedura di negoziazione con il MUR e budget definitivo attribuito, quale *spoke*, alle varie università aderenti) si sofferma sui ricavi ed i costi generati, complessivamente, dal progetto di ricerca (invero non, specificatamente, della società quale soggetto strumentale deputato all’attuazione). Può farsi rinvio, in merito, alle deliberazioni già citate.

Il ricorso, ai fini del presente esame, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'esigenza di garantire una valutazione unitaria dell'operazione in discorso, elemento che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la più volte citata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, di accentrare la verifica degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite.

Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione propria circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento, tuttavia, essere soddisfatto anche attraverso il ricorso *per relationem* a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni socie.

11. La NQSTI si fonda su un assetto economico e patrimoniale che intende assicurare la capacità della società di operare in equilibrio nel medio-lungo periodo. Il modello gestionale adottato prefigura una struttura dei costi stabile, una pianificazione pluriennale delle attività e delle fonti di finanziamento (che comprendono contributi dei soci, risorse provenienti da progetti competitivi e attività istituzionali). La Società ha elaborato un piano strategico di orientamento pluriennale, che sarà ulteriormente potenziato con progetti già presentati e in fase di valutazione, rappresentando ulteriori elementi di solidità economica. Questi fattori evidenzierebbero la capacità della società di operare in condizioni di equilibrio finanziario e gestionale, garantendo la continuità operativa richiesta dalla normativa vigente.

12. Dai bilanci del primo triennio (2022-2024), emerge come la società abbia registrato marginali perdite di esercizio (2.017 euro nel 2022, 509 euro nel 2023 e 24.922 euro nel 2024), risultati presumibilmente legati alla fase di *start up* della società. Dal verbale dell'assemblea straordinaria del 24 giugno 2025, con cui la società ha approvato l'aumento di capitale e l'ingresso di ulteriori nove soci (richiamato nella delibera all'odierno esame), l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non evidenzia perdite da ripianare e la situazione patrimoniale ed economica alla data del 31 maggio 2025 espone un risultato di periodo provvisorio positivo. L'Ateneo non ha fornito elementi in ordine alla chiusura del bilancio 2025, che, al momento, non risulta ancora

pubblicato sul sito internet istituzionale della Società. Pertanto, ad oggi, si può ritenere, alla luce della natura di società di scopo, finanziata specificatamente per l'attuazione di un progetto di ricerca, che non sussistano significative criticità in ordine al parametro della *"sostenibilità finanziaria"*, ferma restando la necessità che le amministrazioni socie monitorino costantemente l'andamento gestionale della partecipata, adottando le eventuali, adeguate, azioni correttive.

13. Inoltre, la documentazione acquisita da queste Sezioni riunite da altre istituzioni universitarie partecipanti alla società (progetto costitutivo del programma di ricerca e innovazione, approvato al termine della procedura di negoziazione con il MUR e budget definitivo attribuito, quale *spoke*, alle varie università aderenti) si sofferma sui ricavi ed i costi generati, complessivamente, dal progetto di ricerca (non, specificatamente, della società quale soggetto strumentale deputato all'attuazione). Sul fronte dei ricavi, le previsioni iniziali scontavano l'ipotesi d'ingresso di tutti i soci previsti nell'iniziativa. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) avessero sottoscritto la relativa quota di partecipazione, gli altri soci avrebbe dovuto incrementare la rispettiva contribuzione.

Tale circostanza appare superata dal momento che, come si evince dagli atti, attualmente il capitale sociale ammonta a 190 mila euro, a fronte dei 200 mila previsti dalla Statuto (art. 6); inoltre, l'approvazione, intervenuta in data 19 giugno 2025, dell'aumento del capitale sociale a 280 mila euro conferma la *"sostenibilità finanziaria"* della società, alla luce dei limitati costi di funzionamento stimati.

14. Non sono stati forniti ulteriori indicatori di bilancio a corredo dell'analisi. Tuttavia, la struttura relativamente semplice sia della composizione dei ricavi che della quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria stabile, *"garantita"* dal finanziamento ministeriale (avente fonte nel PNRR), che costituisce il presupposto di tutta l'operazione, non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento societario.

Non risulta svolta una specifica *"analisi di sensitività"*; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR,

si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito.

Tutti questi elementi andranno costantemente presidiati dalle amministrazioni pubbliche socie, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*.

Sotto questo profilo appare necessario che la società contenga, fra gli altri, i costi per il personale (in base al bilancio 2024, assenti) e per gli organi di amministrazione (espletati, sempre in base al bilancio 2024, gratuitamente), osservando, altresì, nella ricorrenza dei presupposti, le specifiche disposizioni dettate al riguardo, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 11 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la delibera del CdA dell'Università evidenzia come il valore della quota di partecipazione (**euro 10.000**) sia posta a carico del bilancio dell'Ateneo, con copertura sul fondo di ricerca denominato *"OPEL_RILO_22_01"*, per il Dipartimento di Chimica, e sui fondi di ricerca *"FORJ_PNRR_PE_BAC_24_01"* e *"FORN_RILO_23_01"* del Dipartimento di Fisica.

La convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

15. Anche in merito a tali profili, il provvedimento inviato dall'UNITO risulta carente. Tuttavia, come desumibile dalla documentazione acquisita da altre istituzioni universitarie (oggetto di valutazione da parte di queste Sezioni riunite nelle deliberazioni prima citate), le modalità di esercizio dell'attività sono predeterminate dai vincoli che il progetto ha dovuto osservare.

Le risorse impiegate provengono dal finanziamento di una proposta che, in aderenza alle alternative prospettate dal Ministero vigilante in sede di bando, ha visto l'Università promotrice optare per il modello della società consortile a responsabilità limitata. Inoltre, stante la formulazione del decreto ministeriale approvativo del bando (art. 4, comma 6, decreto n. 341/2022) non è possibile gestire l'attività dell'*HUB* in via diretta o mediante completa esternalizzazione a soggetti terzi. La rispondenza del

modello societario consortile a quello di stabile organizzazione, richiesta dal decreto ministeriale, consente di contemperare le esigenze dei partner privati con quelli pubblici. A questi ultimi viene riservato un maggior controllo del partenariato, all'interno del quale convergono, da un lato, le conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche degli enti di ricerca e degli atenei e, dall'altro, l'esperienza di impresa, la managerialità, il *know how* e l'apporto finanziario dei privati. Altre istituzioni universitarie aderenti alla società in parola hanno, infatti, evidenziato che la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso ministeriale per il soggetto attuatore, all'altro requisito, sempre stabilito dall'avviso, della personalità giuridica; questo permette di sfruttare le modalità organizzative offerte dall'apparato amministrativo delle società di capitali, da un lato, più dettagliatamente disciplinate dal codice civile e, d'altro lato, maggiormente garantite da una completa autonomia del patrimonio dell'ente partecipato rispetto a quello dei partecipanti (efficacia); in particolare, la s.r.l. in forma cooperativa costituisce il tipo contrattuale di società di capitali più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, consente di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità (e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico), la puntuale architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali (economicità). Infine, sotto il profilo dei costi di funzionamento, anche degli organi, la società rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal d.lgs. 175 del 2016 (in particolare, artt. 11 e 19).

La compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

16. Al riguardo, il provvedimento adottato dall'UNITO si limita a specificare come *“non si ravvisano, per quanto a conoscenza di questo Ateneo, incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese”*.

Appare opportuno precisare, in proposito, come la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientri nella competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Giudice unionale (Corte giustizia UE, sentenza 26 ottobre 2016, causa C 590/14). Al giudice interno spetta un ruolo

complementare di salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli, in caso di inadempimento dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione da parte degli Stati membri.

Come ricordato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 10/2024/FRG), nonché dai pareri resi in materia da alcune Sezioni regionali di controllo (per esempio, Abruzzo, n. 113/2023/PASP, e Campania, n. 114/2023/PASP), in sede di scrutinio ex art. 5 TUSP, la Corte dei conti deve verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa euro-unitaria in tema di aiuti di Stato ovvero che, in caso contrario, siano state effettuate le notifiche prescritte.

Considerata la natura dell'operazione in esame, di sottoscrizione di una quota di aumento di capitale, previo versamento di un corrispettivo pari ad una frazione del medesimo (di valore limitato e identica a quella sottoscritta da tutti gli altri soci, originari e successivi), non si rilevano, al momento, profili di incompatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei, e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato definisce, infatti, gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Elementi costitutivi della nozione sono la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e la produzione di effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

In particolare, l'ordinamento giuridico dell'UE ha una posizione neutra rispetto al regime di proprietà e non pregiudica il diritto degli Stati membri di agire come operatori economici. Tuttavia, allorché effettuano, direttamente o indirettamente, operazioni economiche, sotto qualsiasi forma (anche costituendo società o acquisendo partecipazioni societarie), le autorità pubbliche sono soggette alla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Nello specifico, le operazioni economiche effettuate da enti pubblici non costituiscono "*aiuto*", se sono svolte alle normali condizioni di mercato. Per individuare la presenza

di aiuti di Stato nel caso di investimenti pubblici (fra cui, conferimenti e acquisizioni di capitale), gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno elaborato il "*criterio dell'investitore in un'economia di mercato*", con conseguente necessità di valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili, che opera alle normali condizioni di mercato, avrebbe realizzato l'investimento in questione (Commissione UE, Comunicazione 2016/C/262/01).

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutati i parametri elencati nell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 e fatte salve le carenze e le osservazioni evidenziate in parte motiva con riferimento al contenuto motivazionale della deliberazione del CdA dell'Università di Torino del 5 marzo 2026, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata "*National Quantum Science and Technology Institute*".

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università di Torino, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché la pubblicazione, da parte della medesima, sul proprio sito internet istituzionale, entro cinque giorni dalla sua ricezione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2026.

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 20 maggio 2026.

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco